



*Consiglio regionale della Calabria*

XI LEGISLATURA  
20^ Seduta  
Venerdì 25 giugno 2021

Deliberazione n. 138 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Integrazione all'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

Presidente: Giovanni Arruzzolo  
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 16, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati, separatamente, i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 14, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 138 del 25 giugno 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 29  
GENNAIO 2018, N. 1 (ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI  
DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE).

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2021.

Reggio Calabria, 1 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Arruzzolo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale n. 1/2018, istitutiva della figura del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante), all'articolo 11, rubricato "Trattamento economico", rimanda all'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria), rubricato "Indennità" e, in particolare, per ciò che attiene alle indennità accessorie, al comma 2, che prevede testualmente: "L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare contenuti limiti e modalità di corresponsione delle indennità accessorie (missioni e rimborsi spese) spettanti al Difensore civico, fermo restando che le missioni dovranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio e che non compete indennità di missione e rimborso chilometrico nell'ambito del territorio regionale." La presente legge è volta a modificare esclusivamente il sopracitato articolo 11 della l.r. 1/2018 al fine di estendere la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale poiché è evidente che l'attuale previsione normativa limita geneticamente la più efficace azione istituzionale del Garante in questione.

L'intervento di novellazione normativa, in particolare, per la figura del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, si rende necessario per le seguenti ragioni.

È noto che il territorio della Regione Calabria si estende per una superficie di ben 15.221,90 chilometri quadrati e che, per quel chi qui interessa, insistono dodici istituti penitenziari (Castrovillari, Paola, Cosenza, Rossano, Crotona, Catanzaro-Siano, Vibo Valentia, Laureana di Borrello, Palmi, Reggio Calabria "San Pietro" e "Arghillà", Locri), ragion per cui l'espletamento dell'attività istituzionale e funzionale del Garante comporta, inevitabilmente, un continuo spostamento nell'ambito del territorio di riferimento, in particolare, per svolgere le visite ispettive negli istituti penitenziari; per incontri istituzionali con i referenti del Dipartimento Penitenziario dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato regionale, con sede in Catanzaro; per incontri programmatici ed operativi presso gli Uffici dei dipartimenti regionali e della Giunta regionale, presso la Cittadella di Germaneto (CZ); per incontri istituzionali con le ASP territoriali delle cinque province calabresi; senza tralasciare che la competenza funzionale del Garante comprende anche la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Santa Sofia d'Epiro (CS) e quella in fase di ultimazione di Girifalco (CZ).

In effetti, nonostante, la preziosa disponibilità della vettura di servizio con autista, fino ad oggi assicurata dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, compatibilmente con l'assenza di ulteriori necessità di spostamento di dirigenti e/o funzionari regionali, appare chiaro che diviene, sostanzialmente, impossibile per il Garante fare fronte alle continue emergenze e complesse problematiche che, quotidianamente, affliggono il variegato mondo del sistema



## *Consiglio regionale della Calabria*

penitenziario calabrese, ancor più esasperate dalla situazione pandemica che, purtroppo, non ha risparmiato il carcere e quanti in quei luoghi, sono ristretti, lavorano o vi si recano per fare visita ai propri familiari.

Inoltre, si deve tener presente che al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale in assenza di un preciso quadro giuridico nazionale di riferimento per quel che concerne gli Organi di garanzia e pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito del coordinamento degli Organi di garanzia, ha redatto un documento con l'obiettivo di fornire delle linee di indirizzo a cui le Assemblee legislative si potranno attenere per assicurare una maggiore uniformità delle legislazioni su alcuni aspetti istituzionali e funzionali necessari all'esercizio delle potestà in capo alle diverse figure istituite nonché per la valorizzazione degli Organi di garanzia regionali.

Orbene, l'articolo 6) del suddetto documento, rubricato "Indennità", alla lettera b) prevede testualmente che "Al Garante e/o Difensore civico spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche all'interno del territorio di competenza, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio ovvero, laddove previsto, un rimborso forfettario".

Ciò nell'ottica di assicurare la più ampia copertura e garanzia normativa per un concreto ed efficace svolgimento delle funzioni intestate agli organi di garanzia che diversamente, proprio nell'ambito del territorio di competenza dove è necessaria la prossimità per tutelare i diritti costituzionalmente riconosciuti, si assisterebbe ad una irragionevole limitazione nell'esercizio dei compiti istituzionali e conseguentemente nel perseguimento delle finalità che le stesse leggi regionali istitutive hanno inteso garantire.

Alla luce dei sopraesposti motivi, dunque, si ritiene indifferibile e urgente intervenire con una modifica legislativa dell'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), aggiungendo il comma 2 che specifica che "Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle spese di missione, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12".

La presente legge si compone di tre articoli di seguito descritti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 11 della l.r. n. 1/2018, nel senso sopra riportato.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione del fatto che il rimborso per missione e rimborso spese anche nell'ambito del territorio regionale, trovano adeguata e congrua copertura finanziaria sulla base della quantificazione effettuata in base al trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali e nell'ambito delle risorse che la legge prevede.



## Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

### RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che il rimborso per missione e rimborso spese anche nell'ambito del territorio regionale, trovano adeguata e congrua copertura finanziaria sulla base della quantificazione effettuata in base al trattamento economico di missione previsto per i Consiglieri regionali e nell'ambito delle risorse che la legge prevede.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica l'articolo 11 della l.r. n. 1/2018 al fine di consentire la corresponsione delle indennità accessorie anche nell'ambito del territorio regionale			0,00 €
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo in quanto opera su risorse già previste senza introdurre incrementi di spesa			0,00 €
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €



*Consiglio regionale della Calabria*

Copertura finanziaria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

(Integrazione all'articolo 11 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) è aggiunto il seguente: "2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12.".

### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.